



COMUNE DI PAGLIARA

(Città Metropolitana di Messina)

Tel. 0942 737168 / 0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942 737203
e mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it – pec: comunepagliara@pec.it - C. F. 00414810838
Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.it

3^ AREA TECNICA

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE E PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 209/2024

*“art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D. Lgs. 31
dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti)”*

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	
Art. 1- Oggetto e finalità	
Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	
Art. 3 - Destinatari	
Art. 4 - Gruppo di lavoro	
Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo	
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	
Art. 7 - Quota del 20 per cento	
Art. 8 – Centrali Uniche di Committenza	
CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI	
Art. 9 - Graduazione della misura incentivante	
Art. 10 - Disciplina degli Accordi Quadro e degli appalti suddivisi in lotti	
Art. 11 - Disciplina delle varianti	
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	
CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	
Art. 13 - Graduazione della misura incentivante	
Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	
CAPO IV - NORME COMUNI	
Art. 15 - Principi in materia di valutazione	
Art. 16 - Attività articolate e singole	
Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività	
Art. 18 - Attività del personale dirigenziale	
Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.	
Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo	
Art. 21 - Liquidazione dell'incentivo personale dirigenziale	
Art. 22 – Informazione e confronto	

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e successivamente modificato dal D. Lgs. n. 209/2024, è menzionato come "Codice".

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Esso trova applicazione per le attività compiute nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture, incluso il personale con qualifica dirigenziale, in conformità alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 209/2024.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II. 14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.
2. L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice.
3. Nel caso di adesione a convenzioni Consip, in particolare, l'incentivo è riconosciuto per attività effettivamente svolte dal personale tecnico dell'ente, tra cui:
 - la definizione di specifiche tecniche e l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle esigenze dell'ente aderente;
 - la verifica della congruità tecnica ed economica della fornitura o del servizio rispetto alle necessità dell'amministrazione;
 - la direzione dell'esecuzione del contratto (DEC), ove prevista, e le attività di controllo e supervisione del fornitore;
 - la validazione di eventuali elaborati progettuali per servizi e forniture di particolare complessità;
 - le attività di collaudo e verifica di conformità, nei casi previsti dalla normativa vigente. L'incentivo non è riconosciuto per la mera adesione alla convenzione Consip senza attività tecnica aggiuntiva, né per le attività di natura amministrativa o gestionale connesse alla stipula del contratto derivato.
4. L'incentivo è altresì riconosciuto nei contratti stipulati nell'ambito di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tuttavia, l'incentivo non è

calcolato sull'intero valore dell'accordo quadro, bensì viene costituito progressivamente con l'attivazione dei singoli contratti attuativi, in proporzione al loro valore economico di questi ultimi. La liquidazione dell'incentivo avviene per ciascun contratto attuativo, nel rispetto delle risorse disponibili per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento.

5. La misura complessiva dell'incentivo destinato alle funzioni tecniche è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture (comprensivi di oneri per la sicurezza), posto a base della singola procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III.
6. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) per una quota dell'80% ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento. La liquidazione degli incentivi avviene direttamente al personale interessato senza necessità di confluire in un fondo unico.

Art. 3

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 6, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività, del personale proprio dell'Ente, incluso il personale con qualifica dirigenziale, in conformità alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 209/2024 e al personale di altre Amministrazioni Pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti (*dirigenti, in quanto responsabili degli atti amministrativi e contrattuali e di programmazione della spesa per investimenti connessi al coordinamento del gruppo di lavoro e dei flussi informativi*);
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - coordinamento dei flussi informativi;

- il personale dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4

Gruppo di Lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Dirigente/Responsabile Competente (Responsabile di Area "Amministrativa Economico/Finanziaria -Tecnica"):
 - il Responsabile Unico del Progetto, tra i propri dipendenti assunti a tempo indeterminato e/o determinato, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate, ed in carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2, tra i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, previo nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione alla quale viene fatta richiesta;
 - la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma 1, nonché il personale in comando o in distacco presso l'Ente, se coinvolto nelle attività incentivabili.
5. La partecipazione dei dipendenti dell'Ente in qualità di Commissari di gara non rientra tra le attività oggetto di incentivazione tecnica.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente/Responsabile Competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dalle disposizioni del successivo Art. 18.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente/Responsabile Competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni e a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
10. Ai fini della nomina e dell'inserimento dei responsabili di fase di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) deve presentare una richiesta formale, motivando la necessità dell'incarico e specificando le mansioni da delegare rispetto a quelle previste nell'Allegato I.2 del medesimo decreto. Nella richiesta, il RUP è inoltre tenuto a proporre la percentuale di incentivo da assegnare al responsabile di fase, determinando l'assorbimento di tale quota nell'incentivo spettante al RUP stesso. Il Dirigente, previa verifica della congruità della proposta, provvede con atto formale alla designazione e alla conseguente rideterminazione della ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

11. Il Dirigente/Responsabile Competente, con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, variazioni nelle competenze necessarie o cause di forza maggiore.
- a. **Condizioni di modifica** – La modifica del gruppo di lavoro può avvenire anche nei seguenti casi:
- Sostituzione di un componente per impedimento, trasferimento o cessazione dal servizio;
 - Necessità di integrare il gruppo con ulteriori professionalità specialistiche;
 - Ridefinizione delle attività a seguito di varianti approvate in corso d'opera;
 - Razionalizzazione delle risorse per migliorare l'efficienza operativa.
- b. **Effetti sulla ripartizione dell'incentivo** – In caso di modifica della composizione del gruppo di lavoro:
- Se un componente viene sostituito prima del completamento delle attività assegnate, l'incentivo a lui spettante è riparametrato in base alla quota di lavoro effettivamente svolta e alla documentazione attestante il contributo prestato.
 - Se un nuovo componente viene inserito, la quota dell'incentivo sarà redistribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, la complessità dell'intervento e il contributo apportato, nel rispetto delle tabelle di ripartizione di cui all'Art. 12.
 - Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo, il Dirigente/Responsabile Competente è tenuto a determinare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.

Art. 5

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali, complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'unità di personale interessata è tenuta a comunicare all'amministrazione i compensi eventualmente percepiti da altre amministrazioni al fine della verifica di detto limite. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, incluso il Building Information Modeling (BIM) e altri strumenti avanzati, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7. Inoltre, eventuali economie derivanti dall'applicazione del limite massimo possono essere destinate alla formazione del personale tecnico o a investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila euro);
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 (ventimila euro);
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
 - g) le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;

- h) i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente;
 - i) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
2. Non possono essere corrisposti incentivi tecnici, ai sensi del Codice, in caso di mancata previsione, nel Quadro Economico delle opere/servizi/forniture, della somma destinata alla liquidazione degli stessi.
 3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 **Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 2, c. 6, lett. b) è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile competente di cui all'art. 20 del presente regolamento;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
 - l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e la digitalizzazione dei processi amministrativi;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - l'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.
4. Le economie derivanti dalla mancata assegnazione dell'incentivo confluiscono in un fondo destinato alla formazione del personale tecnico e agli investimenti in tecnologie per l'innovazione della gestione degli appalti.

Art. 8 **Centrali Uniche di Committenza**

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura pari a quanto ordinariamente previsto dal presente regolamento per lo svolgimento delle rispettive fasi, fermo restando i limiti indicati dalle disposizioni vigenti.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale di committenza che indichi le attività incentivabili e non sarà soggetta alle eventuali riduzioni previste dal presente regolamento tranne nei casi in cui l'aumento dei costi o dei tempi di esecuzione sia direttamente imputabile all'attività svolta dalla centrale di committenza

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale interessato, di cui al gruppo di lavoro, le cui funzioni sono trasferite alla stessa centrale.
4. Nei confronti dei dipendenti della centrale di committenza, l'art. 45 del Codice, prevede comunque il riconoscimento quella spettante di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45, comma 2, del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A € 1.000.000,00	% FONDO DA € 1.000.000,01 A € 5.000.000,00	% FONDO DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00	% FONDO OLTRE I € 25.000.000,00
fino a € 1.000.000,00	2,00%			
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,90%		
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	
oltre i € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	+ 1,70%

Art. 10

Disciplina degli Accordi Quadro e degli appalti suddivisi in lotti

1. Nel caso di indizione di un bando di gara per la conclusione di un Accordo quadro di cui all'art. 59 del Codice, le percentuali di cui alla tabella dell'art. 9 sono applicate:
 - a) all'importo a base di gara per le attività riconducibili alle fasi di programmazione della spesa, progettazione e predisposizione dei documenti di gara;
 - b) all'importo del contratto dei singoli contratti attuativi per le attività riconducibili alle fasi di esecuzione e collaudo.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

2. Le varianti in corso d'opera che si siano rese necessarie a causa di errori o omissioni di progettazione e che hanno comportato un aumento del costo iniziale dell'appalto, non possono essere oggetto di incentivazione.
3. La variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio per applicazione delle clausole di revisione prezzi non producono effetti ai fini della determinazione dell'incentivo.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività	Fase di Programmazione - - Progettazione - Affidamento	Fase di Esecuzione	Totale
<i>Programmazione della spesa per investimenti.</i>	2,00%		2,00%
<i>Responsabile unico del progetto - RUP;</i>	8,00%	12,00%	20,00%
<i>Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico e amministrativa dell'intervento, se nominati (anche per supporto al RUP);</i>	7,00%	8,00%	15,00%
<i>Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;</i>	1,00%		1,00%
<i>Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;</i>	6,00%		6,00%
<i>Redazione del progetto esecutivo;</i>	10,00%		10,00%
<i>Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;</i>	3,00%		3,00%
<i>Verifica del progetto ai fini della sua validazione;</i>	3,00%		3,00%
<i>Predisposizione dei documenti di gara e Responsabile di procedimento per la fase di affidamento (anche per la C.U.C.);</i>	5,00%		5,00%
<i>Direzione dei lavori (compresa Verifica di conformità / Certificato Regolare esecuzione);</i>		15,00%	15,00%
<i>Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);</i>		4,00%	4,00%
<i>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;</i>		7,00%	7,00%
<i>Collaudo Tecnico-Amministrativo;</i>		2,00%	2,00%
<i>Collaudi/Collaudo Statico/Verifiche;</i>		4,00%	4,00%
<i>Coordinamento dei flussi informativi;</i>	1,00%	2,00%	3,00%
Totale	46,00%	54,00%	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti. In caso di accorpamento di più fasi progettuali in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.
3. Qualora una o più attività previste nella tabella non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, le percentuali assegnate all'incentivazione corrispondente sono oggetto di riparametrazione per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale costituente il gruppo di lavoro.
4. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.
5. La previsione del terzo comma, consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 13

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

IMPORTO A BASE D'ASTA	% FONDO FINO A € 1.000.000,00	% FONDO DA € 1.000.000,01 A € 5.000.000,00	% FONDO DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00	% FONDO OLTRE I € 25.000.000,00
Fino a € 500.000,00	2,00%			
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00	2,00%			
da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	2,00%	+ 1,50%		
da € 5.000.000,01 a € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,50%	+ 1,25%	
oltre i € 25.000.000,00	2,00%	+ 1,50%	+ 1,25%	+ 1,00%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 113 del Codice.

Art. 14

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività	Fase di Programmazione – - Progettazione – - Affidamento	Fase di Esecuzione	Totale
<i>Programmazione della spesa per investimenti</i>	2,00%		2,00%
<i>Responsabile unico del progetto - RUP;</i>	8,00%	12,00%	20,00%
<i>Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento</i>	7,00%	7,00%	14,00%
<i>Redazione del progetto (livello unico)</i>	15,00%		15,00%
<i>Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione</i>	5,00%		5,00%
<i>Predisposizione DUVRI</i>	4,00%		4,00%
<i>Predisposizione dei documenti di gara - Responsabile di procedimento per la fase di affidamento (anche per la C.U.C.)</i>	5,00%		5,00%
<i>Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo</i>		15,00%	15,00%
<i>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</i>		8,00%	8,00%
<i>Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione</i>		4,00%	4,00%
<i>Verifica di conformità/ Certificato Regolare esecuzione</i>		5,00%	5,00%
<i>Coordinamento dei flussi informativi;</i>	1,00%	2,00%	3,00%
Totale	43,00%	57,00%	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti. In caso di accorpamento di più fasi progettuali in

un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

3. Qualora una o più attività previste nella tabella non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, le percentuali assegnate all'incentivazione corrispondente sono oggetto di riparametrazione per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale costituente il gruppo di lavoro.
4. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.
5. La previsione del terzo comma, consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 15

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ciascun destinatario secondo le quote indicate in tabella. Ai fini dell'assegnazione, il dirigente/responsabile competente tiene conto dei seguenti criteri:
 - il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto alle disposizioni ricevute;
 - la competenza e professionalità dimostrate nello svolgimento delle funzioni assegnate;
 - la capacità di risoluzione dei problemi al fine di garantire la tempestività (tempi) e l'efficienza economica (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto esclusivamente per le attività effettivamente svolte, anche nel caso in cui l'opera non venga realizzata o il servizio/fornitura non sia acquisito, purché l'attività sia stata completata conformemente agli incarichi assegnati.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile competente deve basarsi su idonei elementi valutativi, che devono essere esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18 del presente regolamento.
4. Il personale responsabile delle attività incentivate che non rispettino gli obblighi previsti dalla legge o dai provvedimenti attuativi, o che non svolgano le attività assegnate con la necessaria diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile competente al Sindaco, al Segretario comunale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 16

Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure professionali (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore dell'esecuzione e direttori operativi), spetta alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione degli altri soggetti assegnati alla medesima attività. La ripartizione dell'incentivo avviene all'interno della percentuale assegnata, con l'indicazione delle quote spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro, tenendo conto dell'effettivo apporto prestato, fermo restando quanto indicato dal successivo art. 18, commi 4 e 5 per il personale dirigenziale/responsabile competente.
2. In assenza di collaboratori o altre figure aggiuntive per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è attribuita al responsabile dell'attività, previo accertamento del rispetto dei presupposti per la corresponsione. In ogni caso, l'assegnazione dell'incentivo deve essere

conforme ai principi di equità e proporzionalità definiti nel presente regolamento.

Art. 17

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano, fermo restando il rispetto del limite massimo previsto dal Codice dei contratti pubblici.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate alla stessa unità di personale, è applicato un abbattimento del 15% sulla percentuale minore, al fine di garantire un'equa distribuzione degli incentivi e di evitare duplicazioni eccessive di riconoscimenti economici:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione (art. 114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del Direttore dell'Esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 18

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui un'attività sia interamente svolta da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo possono essere riconosciute nei limiti previsti dalla normativa vigente e sulla base di una verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni incentivabili.
3. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 4, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
4. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
5. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 20.
6. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 20, c. 3.

Art. 19

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, salvo che il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili non imputabili ai soggetti incentivati.
2. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle

cause previste dall'articolo 120, comma 1 del Codice o da eventi straordinari e non prevedibili, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto secondo le percentuali stabilite nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), l'incentivo spettante al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà decurtato secondo le percentuali definite nella tabella allegata. Sono escluse dalla decurtazione le maggiorazioni di costo derivanti da eventi straordinari, non prevedibili o riconducibili a nuove disposizioni normative sopravvenute.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. La verifica della responsabilità per tali ritardi deve essere effettuata in base ai criteri di valutazione delle prestazioni tecniche definiti dal D. Lgs. 209/2024.
5. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi, o un aumento dei costi inizialmente previsti dovuto a responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e dei loro collaboratori, è ridotto in proporzione alla gravità dell'evento, secondo le percentuali stabilite nella tabella allegata. È fatta salva la possibilità di escludere la riduzione dell'incentivo nei casi in cui il ritardo o l'aumento dei costi siano giustificati da eventi imprevedibili o da cause di forza maggiore.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 20

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale interessato, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 209/2024.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso e/o delle singole fasi dell'intervento. In caso di procedure pluriennali, la liquidazione può essere effettuata per stati di avanzamento, previa verifica della corretta esecuzione delle attività incentivabili.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile competente predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;

- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi di esecuzione;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
 - l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni, in conformità all'Art. 19 del presente regolamento.
 - la scheda deve essere controfirmata dal personale interessato.
4. La liquidazione è subordinata alla verifica della conformità delle attività ai criteri stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici e alla validazione del dirigente competente, al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'erogazione dell'incentivo.

Art. 21

Liquidazione dell'incentivo a personale dirigenziale

1. Per quanto riguarda la liquidazione degli incentivi destinati al personale dirigenziale, ai sensi del D. Lgs. 209/2024, l'erogazione è subordinata alla validazione dell'effettiva attività svolta da parte del Segretario Comunale. La validazione attesta esclusivamente l'avvenuto svolgimento delle attività incentivabili, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 22

Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

**Tabella di raffronto dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 con le modifiche
apportate dal D.lgs. n. 209/2024**

<p style="text-align: center;">Articolo 45, D.lgs. n. 36/2023 – Incentivi alle funzioni tecniche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45, D.lgs. n.36/2023, con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 209/2024</p>
<p>1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. (ultimo periodo del comma abrogato)</p>
<p>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.</p>	<p>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.</p>
<p>3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti</p>	<p>Identico</p>

<p>concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.</p>	
<p>4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.</p> <p>L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.</p> <p>L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5.</p> <p>Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.</p>	<p>4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2.</p> <p>L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.</p> <p>L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5.</p> <p>Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.</p> <p>(ultimo periodo del comma abrogato)</p>
<p>5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.</p>	<p>Identico</p>
<p>6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 	<p>Identico</p>
<p>7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per attività di formazione per l'incremento 	<p>7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per attività di formazione per l'incremento

<p>delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;</p> <p>b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;</p> <p>c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale</p>	<p>delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;</p> <p>b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;</p> <p>c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale</p>
<p>8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.</p>	<p>8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.</p>

